



RG 2686/RVG
Cron 1493/18

La Corte d'Appello di Bari
Sezione Minori/Famiglia Civile

composta dai seguenti magistrati:

Presidente
Consigliere
Consigliere Ausiliario rel.
Comp. Esperto
Comp. Esperto

accogliendo la riserva di cui al verbale della Camera di consiglio dell'11.10.2019, visto il parere favorevole

Il citato decreto è, per l'effetto, suscettibile di opposizione per permanenza a tempo indeterminato ovvero determinato in Italia; il ricorrente a sostegno dell'istanza lamenta la mancata considerazione da parte del TPM del grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori che deriverebbe loro dall'allontanamento del padre ricorrente unico, all'interno della numerosa famiglia radicata in Italia dal 2015, e godere di regolare contatto di lavoro e, conseguentemente, produttore di reddito per il sostentamento dell'intero nucleo familiare. Evidenzia il ricorrente che lo stesso, unitamente alla propria moglie madre dei minori, ha goduto fino all'emissione del reclamato decreto di regolare permesso di soggiorno ciclicamente rinnovato ed ogni singola scadenza; conseguentemente il nucleo familiare si radicava in Italia, dove il ricorrente lavora con retribuzione mensile di circa 1500 euro mese, dove i propri figli frequentano le scuole medie ed elementari in regione delle reciproche età, dove gli stessi minori sono regolarmente vaccinati e seguiti dal servizio sanitario locale, dove i minori vivono nella tranquillità e serenità dell'intero nucleo presente in Italia.

Con il reclamato decreto il Tribunale per i Minorenni di Bari autorizzava la di lui moglie, nonché madre dei minori, a permanere nel territorio italiano, nell'interesse dei figli minori, per due anni a decorrere dal deposito del provvedimento stesso; il Tribunale rigettava, al contempo, il ricorso avanzato dall'odierna reclamante stante la presenza a carico dello stesso di condanna per reati contro il patrimonio evidenziando come le circostanze emerse in relazione alla figura dello S. F. non vadano ad integrare quei "gravi motivi" richiesti dalla legge e da leggersi quale rischio che a seguito dell'espulsione del familiare dal territorio italiano il minore possa subire, considerata l'età e le condizioni di salute un danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave. Il reclamo appare fondato.

Osserva la Corte come l'art. 31 comma 3, D.Lgs.n. 286/1998 prevede che, in deroga alla disciplina che regola la materia dell'immigrazione " Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. "

Come è ormai noto si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito alla consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di persone non regolate sul territorio italiano tale dicotomia è stata poi risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10.

Il primo orientamento poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a giustificare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.

Il secondo orientamento riteneva, invece, che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali il minore ha costruito un rapporto significativo, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di prendere in considerazione, in relazione al caso concreto, non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del bambino ma, più in generale, "qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo radicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto".

Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate preventivamente necessitando di indagini individualizzate che

prendano in considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con il richiedente, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l'ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio politica del paese di origine o, il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonché qualsiasi variabile che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 7516 del 31.03.2011).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 15750 del 12/6/19) ha chiarito che l'art. 31, comma 3, T.U. Imm. svolge la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela del minore stranieri, apportando una deroga alla disciplina sull'ingresso o sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme procedurali quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore che si trova nel territorio italiano in situazioni nelle quali l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicare gravemente l'integrità psicofisica. In tale logica, esso "attua" completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto della vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essi sottoposti".

Si tratta di una norma in deroga alle norme comuni sul soggiorno degli stranieri, ma non per questo eccezionale. Le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno infatti evidenziato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo, la portata dell'art. 31, comma 3, non si presta ad essere costruita nei confini angusti dell'emergenza sanitaria o delle gravi patologie del minore. Avvincolato dall'eccezionalità come condizione di operatività, tale disposizione, formulata con la tecnica della clausola generale, è suscettibile di comprendere nel suo ambito qualsiasi caso effettivo, concreto ed oggettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore all'allontanamento dal familiare o dal suo definitivo radicamento nell'ambiente in cui è cresciuto.

La giurisprudenza successiva ha recepito e sviluppato i principi enunciati dalle Sezioni Unite, conseguentemente l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in

Italia, previste dall'art. 31, comma 3, t.u. Imu., costituiscono una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori. L'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nelle misure in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.

Nello specifico, il reclamante, per quanto risulta ex actis, è stato attinto da condanne penali per reati commessi contro il patrimonio in epoche assai lontane (2004 rapina - 2006 ricettazione - 2010 ricettazione) avendo dimostrato, nel tempo, con la costituzione della propria numerosa famiglia, di essere diventato un uomo dedito al lavoro e conseguentemente al soddisfacimento delle esigenze della prole, nonché punto di riferimento sia materiale ma soprattutto educativo ed affettivo per i propri figli.

La famiglia risulta, ormai da tempo radicalizzata in Italia, i coniugi hanno manifestato la capacità e la volontà di sempre più concorrere alla realizzazione di un habitat familiare idoneo ad un sano sviluppo dei minori che risultano ben accuditi e seguiti dalla propria madre risultando inseriti nel percorso sanitario nazionale, in regola con le prescritte vaccinazioni, ben inseriti nel tessuto socio scolastico, frequentano anche il doposcuola pomeridiano.

I minori hanno instaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con il contesto sociale che li circonda, contrariamente da quanto ritenuto dal TPX i minori rischerebbero un grave pregiudizio nel loro sviluppo psicofisico qualora fossero privati della presenza e del sostegno del padre quale conseguenza della sua espulsione dal territorio italiano e nel caso fossero costretti a raggiungere il paese di origine di cui gli stessi non conoscono neanche la lingua madre.

Nonostante il reclamante abbia riportato le condanne di cui sopra, alla luce di tutte le motivazioni sopra evidenziate, la Corte ritiene che nel bilanciamento tra l'interesse dello stato di osservanza della normativa in tema di regolamentazione dell'ingresso e della permanenza in Italia degli stranieri, nonché della tutela della collettività ed il diritto del minore, anche straniero, ad essere educato ed allevato dai genitori nel rispetto del diritto alla filioquirità, debba prevalere quest'ultimo.

Pertanto i precedenti penali riportati dal reclamante non appaiono allarmanti poiché, considerato il lasso o tempo trascorso dall'ultima commissione negli spazi, si deve ragionevolmente presumere che il fatto abbia definitivamente cambiato vita essendoci inserito in un legale circuito lavorativo.



I precedenti di cui sopra, comunque, non sono andati ad incidere sulle capacità genitoriali e sul comportamento del medesimo all'interno del nucleo familiare, capacità genitoriale che, evidentemente, appare ancor più radicata nel F. alla luce della dimostrata volontà di essere assunta un comportamento speciale rispettoso della legalità e delle regole proprie.

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, in definitiva, si deve concludere che, in assenza della richiesta autorizzazione, sarebbe senz'altro effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave il nocumento che i minori subirebbero certamente per l'allontanamento del proprio padre dal territorio italiano e quindi per il prevedibile costo rimpatrio in Albania dell'intero nucleo familiare, ormai radicatosi nella sua unitarietà in Italia non potendo la loro madre, sebbene dotata di permesso a soggiornare in Italia, provvedere alle loro esigenze risultando la stessa priva di lavoro e conseguentemente priva di capacità economica. Pertanto, in riforma dell'impugnato decreto, l'originaria domanda va accolta nei termini specificati in dispositivo, autorizzando il ricorrente a permanere sul territorio italiano per 2 anni a far data del deposito di questo provvedimento, salvo eventuali proroghe.

Nulla deve essere disposto quanto alle spese.

P. T. M.

Visto l'art. 739 c.p.p., accoglie il reclamo proposto.

depositato il 24.12.2019, avverso il decreto n. 6055 del Tribunale per i Minorenni di Bari emesso in data 12.12.2018 e depositato il 13.12.2018, e, per l'effetto, a parziale modifica di esso, accoglie la domanda avanzata dal reclamante e autorizza quest'ultimo a permanere nel territorio italiano, insieme ai suddetti figli minori, per il tempo di 2 anni a far tempo dalla data di deposito di questo decreto, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 286/1998.


Nulla per le spese.

Si comunicò.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 11.10.2019.

Il G.A. esc.

(Dott. Silvia De Franco)



Il Presidente

(Dott. Filippo Labellarte)



DEPOSITATO IN CASSELLERIA

Bari

11/10/2019
P. T. M. (RICCO)

